

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

**REGOLAMENTO
ORGANICO**

TITOLO I
I REGOLAMENTI FEDERALI

ART. 1

FONDAMENTI - EMANAZIONE – COMPETENZE

- 1) Il Regolamento Organico (R.O.) e' il complesso normativo di attuazione dei principi dello Statuto e di disciplina delle procedure.
- 2) In base a quanto prevista dall'art. 29, comma 2 punto 4) dello Statuto, il Consiglio Federale provvede a redigere ed emanare il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Regolamento Antidoping, il Regolamento Tecnico ed ogni altra norma regolamentate interna.
- 3) I Regolamenti federali devono essere portati a conoscenza degli Organi Federali e degli affiliati alla Federazione, mediante apposita comunicazione sulla quale deve essere indicata la data di entrata in vigore del Regolamento e/o delle modifiche apportate.
- 4) Devono essere trasmessi al CONI per la prescritta approvazione, oltre allo Statuto, il regolamento di Giustizia e Disciplina ed il Regolamento Antidoping.

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

Sono soggetti della F.I.S.B.:

- GLI AFFILIATI: Associazioni Sportive (A.S.)

- I TESSERATI

CAPO I

ART. 2 - AFFILIAZIONE A.S.

- 1) Le associazioni che intendono praticare lo Sport del Bowling devono affiliarsi alla F.I.S.B.
- 2) L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno.
- 3) Possono chiedere l'affiliazione le associazioni (A.S.) che:
 - a) siano regolarmente costituite, rette da uno Statuto Sociale ispirato al principio della democrazia interna, e che corrisponda ai principi dell'ordinamento sportivo e a quelli di cui all'art. 4 dello Statuto;
 - b) dispongano di almeno n. 10 atleti/e e di almeno un tecnico regolarmente tesserati;
- 4) I Dirigenti Sociali che compongono gli organi direttivi, devono risultare esenti da condanne penali consistenti in pena detentiva, ovvero da squalifiche o inibizioni comminate dalla F.I.S.B. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e complessivamente superiori a 12 mesi.

ART. 3 - DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE

- 1) Per richiedere ed ottenere l'Affiliazione o la Riaffiliazione le A.S. devono presentare apposita domanda, diretta al Consiglio Federale, utilizzando i moduli forniti dalla Federazione, direttamente tramite gli Organi Federali Periferici, nei termini e secondo modalità stabilite dal Consiglio Federale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato alla clausola compromissoria prevista dall'art. 61 dello Statuto.

- 2) Alla domanda di prima Affiliazione deve essere allegata la copia dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale, del Regolamento e la delibera dell'Assemblea elettiva indicante il conferimento delle cariche con le complete generalità ed il recapito dei Dirigenti sociali, le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento e l'elenco dei soci tesserati.

Tutte le eventuali successive modifiche statutarie o del Regolamento, sostituzioni di Dirigenti, in qualsiasi periodo di tempo avvenute, devono essere immediatamente comunicate, per la loro validità ai fini sportivi, alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata allegando le relative delibere assembleari.

- 3) La domanda di Affiliazione, unitamente agli altri documenti, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

In caso di accoglimento, previo riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

- 4) La domanda di Riaffiliazione deve essere presentata al Comitato Regionale, direttamente o tramite il Delegato di Zona o Delegato Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande pervenute oltre il termine anzi detto, ma entro la scadenza dell'anno solare, sono comunque ammesse con il pagamento della mora il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Non potranno essere riaffiliati le A.S. che abbiano pendenze economiche riferite all'anno precedente e che non abbiano provveduto ad eliminare alla data di presentazione della domanda di riaffiliazione.

- 5) Alla domanda di Riaffiliazione devono essere allegati i documenti indicati nel precedente n. 2), ad eccezione dell'atto costitutivo e dello Statuto che dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto sociale. In caso di variazioni al testo dello Statuto sociale dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate.
- 6) La mancata presentazione della domanda di Riaffiliazione entro il termine comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova Affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.
- 7) Tra i dirigenti sociali di cui al precedente n. 2) devono essere obbligatoriamente indicati, nel modulo di affiliazione o di riaffiliazione, a pena di inammissibilità, il Rappresentante degli atleti ed il Rappresentante dei tecnici eletti in seno alla società ai sensi del successivo art. 9. Qualora non sussistano le condizioni per la elezione dei rappresentante dei tecnici ne dovrà essere fatta motivata indicazione.

ART. 4 - DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- 1) Con la domanda di affiliazione o riaffiliazione le Associazioni Sportive si impegnano e sono tenute, per se e per tutti i propri componenti all'osservanza di tutte le disposizioni dell'ordinamento federale.

In particolare le Associazioni sono tenute a:

- a) svolgere fondamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla F.I.S.B.;
- b) non partecipare ad attività di Bowling non autorizzata dagli Organi Centrali o Periferici della Federazione e denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;
- c) assicurare ai tesserati la necessaria assistenza tecnico-morale, consentendo loro di partecipare alle Manifestazioni federali o Tornei autorizzati;

- d) mettersi a disposizione degli Organi Centrali e Periferici per collaborare al regolare svolgimento delle Manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o da altre Associazioni.
- e) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione o disposizione dagli Organi Centrali o Periferici, assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta;
- f) non adire altre autorità che non siano quelle federali, come sancito dall'art. n. 60 dello Statuto. In particolare le Associazioni e tutti i Tesserati non possono avvalersi della stampa e/o di qualsiasi mezzo di pubblica diffusione per muovere critiche e censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano. Possono presentare reclami o ricorsi solamente nei casi e con le modalità previsti dai Regolamenti Federali;
- g) Mettere a disposizione della Federazione e dei suoi Organi gli Atleti convocati per la preparazione o l'effettuazione di manifestazioni di interesse federale a carattere nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
- h) inserire nei propri statuti meccanismi di elezione su base democratica dei rappresentanti atleti e dei rappresentanti tecnici per la partecipazione alle assemblee federali;
- i) sorvegliare che la divisa di gioco sia sempre rispondente a quanto sancito dalla Federazione e rispecchi i colori sociali scelti e che non siano apposte denominazioni e distintivi diversi da quelli sociali, se non per eventuali abbinamenti pubblicitari per i quali e' stata data comunicazione alla Federazione; e' consentita l'applicazione sulla maglietta sociale degli scudetti riferiti esclusivamente a titoli federali vinti e solo per il periodo della loro validità; la maglia sociale può essere sostituita con quella di Campione del Mondo, Campione Europeo, Campione d'Italia da parte degli atleti titolati;
- l) notificare ai propri Tesserati, colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;
- m) porre in essere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- n) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla F.I.S.B. per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, a regolare ogni pendenza verso la FISB e verso le altre A.S. in caso di cessazione per qualunque motivo dall'affiliazione.

ART. 5 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

SEDE SOCIALE - SEDE DI GIOCO

- 1) Le Associazioni possono scegliere qualsiasi denominazione che non sia in contrasto con i principi di lealtà e probità sportiva e purché non sia talmente simile a quella di altra A.S. già affiliata da poter ingenerare confusione.
- 2) Ogni Associazione deve avere una propria Sede Sociale e disporre anche se in via convenzionale di un impianto sportivo.

ART. 6 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

- 1) Si ha il cambiamento di Denominazione Sociale ogni volta che un'Associazione modifica integralmente o anche parzialmente la propria denominazione. La relativa delibera sociale deve essere trasmessa alla Segreteria Generale entro 20 giorni dall'adozione.
- 2) I cambiamenti di Denominazione Sociale sono efficaci ai fini sportivi solo dopo l'approvazione del Consiglio Federale.
- 3) Per ottenere l'approvazione dei cambiamenti di cui sopra le Associazioni interessate devono inviare richiesta alla F.I.S.B. e per conoscenza all'organo Federale Periferico competente accompagnata da copia della delibera dell'Organo Sociale statutariamente competente a decidere il cambiamento, nonché copia dello Statuto modificato.
- 4) L'approvazione è comunicata, con l'indicazione della data di efficacia, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al punto 2), direttamente alle Associazioni interessate ed agli Organi Periferici competenti. L'approvazione determina:
 - o il mantenimento di tutti i diritti federali acquisiti ivi compresa l'anzianità;
 - o il divieto assoluto di utilizzare la Denominazione Sociale originaria;
 - o l'obbligo delle Associazioni interessate a comunicare, entro 10 giorni dalla comunicazione della ratifica federale, ai propri tesserati l'avvenuto cambiamento della denominazione sociale.

ART. 7 - FUSIONI DI ASSOCIAZIONI

- 1) La fusione si verifica allorché ad una pluralità di società si sostituisce un organismo sociale nuovo: in tal caso una o più società si estinguono costituendo una nuova società. Indipendentemente dalla Denominazione Sociale prescelta L'Associazione risultante dalla fusione fruisce dell'anzianità più favorevole e dei diritti federali acquisiti dalle Associazioni concorrenti alla Fusione.
- 2) Le Fusioni sono soggette all'approvazione del Consiglio Federale.
- 3) Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione (ciò avviene quando una società assorbe interamente un'altra); in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.

In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.
- 4) La delibera di approvazione della FISB, esplica efficacia dal ricevimento della Raccomandata con ricevuta di ritorno.

- 5) Gli atleti tesserati per le Associazioni che hanno effettuato la fusione o che risultino incorporate possono, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 4, chiedere di trasferirsi ad altra A.S. nel rispetto delle modalità e procedure di cui al presente regolamento.

ART. 8 – CESSAZIONI

- 1) Le Associazioni cessano di far parte della F.I.S.B. per uno dei casi previsti dall'art. 8 dello Statuto.
- 2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.S.B. sono dichiarate con provvedimento del Consiglio Federale.
- 3) Una Associazione può presentare al Consiglio Federale una domanda di aspettativa per l'impossibilità a svolgere attività agonistica federale. La concessione dell'aspettativa sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R. L'aspettativa può essere concessa per una sola stagione agonistica.
- 4) I Tesserati delle Associazioni che hanno cessato di far parte della F.I.S.B., o che hanno presentato domanda di aspettativa, hanno facoltà di tesserarsi, senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nulla-osta, per altra Associazione, segnalando però, che l'Associazione di provenienza non è più affiliata o che versa in situazione di aspettativa. L'A.S. per la quale l'atleta intende tesserarsi deve inoltrare alla Segreteria Generale la nuova richiesta di tesseramento accompagnata dalla relativa quota comunicando che l'A.S. per la quale era tesserato ha cessato di esistere o che non si è riaffiliata nei termini fissati o ha chiesto l'aspettativa. La Segreteria Generale, accertata la regolarità della richiesta, darà corso al tesseramento. In caso di irregolarità della richiesta la Segreteria Generale restituirà la domanda di tesseramento incamerando la quota di tesseramento.
- 5) Se la cessazione e quindi il trasferimento avviene durante l'anno agonistico il Tesserato non può partecipare a manifestazioni con prove multiple già iniziate con l'Associazione che ha cessato l'attività.

ART. 9 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1) La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.S.B. spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso, alla Federazione stessa. Ai fini sportivi, inoltre, la rappresentanza spetta anche, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, ai rappresentanti atleti ed ai rappresentanti tecnici eletti in seno e ciascuna A.S.
- 2) A tal fine le A.S. procederanno annualmente ad elezioni interne, cui parteciperanno gli atleti e tecnici tesserati per la società maggiorenni ed in regola con la posizione federale, che designeranno il rappresentante degli atleti e dei tecnici di quella società, i quali avranno diritto, per la durata del loro mandato, a partecipare e ad esprimere il voto in tutte le assemblee federali, nazionali e periferiche, che siano celebrate nel suddetto periodo. Gli statuti o i regolamenti sociali disciplinano le modalità ed i termini delle candidature nonché delle

procedure di elezione, purché nel rispetto di criteri di democraticità, comunicando alla Segreteria Generale, in sede di affiliazione o di riaffiliazione, le risultanze della elezione - con l'indicazione anche dei primi dei non eletti nelle diverse categorie - e tenendo a disposizione, per eventuale verifica, i relativi verbali. La responsabilità della regolarità della procedura elettorale di cui al presente articolo è posta a carico del Presidente della società sportiva. La F.I.S.B., ove rilevi irregolarità, corregge opportunamente l'elenco dei voti attribuiti agli aventi diritto.

ART. 10 - OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) Prima dell'inizio di ciascun anno sportivo la Federazione, sulla base del Calendario delle gare stabilito dal Consiglio Federale, individuerà gli Impianti Sportivi occorrenti e procederà alla loro omologazione secondo modalità e procedure stabilite dal Consiglio.
- 2) Periodicamente la F.I.S.B. accerterà la conformità di installazione di impianti Bowling alle disposizioni della F.I.Q. e rilascerà un "Certificato Ufficiale di Omologazione". Nel caso in cui dall'accertamento risultassero difformità alle predette disposizioni di lieve entità, verrà rilasciato un certificato provvisorio che avrà validità per un periodo massimo di tre mesi, scaduto il quale, se non saranno stati operati gli interventi richiesti, sarà dichiarata l'inidoneità all'attività agonistica dell'installazione e dell'impianto.
- 3) Se dall'accertamento risultasse che le piste non hanno più le necessarie specifiche tecniche devono essere effettuati i necessari lavori dei quali dovrà essere data immediata comunicazione alla Segreteria Generale della Federazione per la verifica della regolarità dalle piste e per il rilascio del "Certificato Ufficiale di Omologazione".
- 4) Per effettuare l'Omologazione delle piste hanno diritto all'accesso alle installazioni di Bowling, in tutto il territorio italiano, la/le Persone nominate dal Consiglio Federale.
- 5) Le A.S., in caso di mancata omologazione delle piste, installate nell'impianto indicato come Sede di gioco, possono chiedere al Consiglio Federale un nuovo controllo delle piste per una eventuale revisione del parere o cambiare sede di gioco.

CAPO II

I TESSERATI

ART. 11 - REQUISITI GENERALI

- 1) Possono tesserarsi alla F.I.S.B. per il tramite delle A.S. Atleti ed Atlete, di nazionalità italiana - di sana costituzione, non radiati dalla F.I.S.B. o da altra Federazione Sportiva Nazionale. Possono tesserarsi gli Atleti/e stranieri residenti in Italia e partecipare alle Manifestazioni Federali ed a tutti i Tornei autorizzati dalla F.I.S.B..
- 2) Nelle manifestazioni federali, organizzate direttamente dalla Federazione o dai suoi Organi Periferici, che comportano un eventuale titolo di Campione Italiano o la partecipazione a finali europee o mondiali in rappresentanza dell'Italia, la partecipazione degli atleti stranieri di cui al

comma precedente è limitata alle sole qualificazioni di zona ed alle finali provinciali e regionali.

ART. 12 - CATEGORIE

Gli Atleti e le Atlete, sono divisi nelle categorie stabilite dal Regolamento Tecnico -Agonistico.

ART. 13 - TESSERAMENTO

- 1) Per svolgere qualsiasi attività federale e autorizzata, gli Atleti/e devono essere muniti della tessera federale valida per l'anno agonistico in corso.
- 2) Il tesseramento degli Atleti/e avviene esclusivamente tramite le Associazioni di appartenenza. E' vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
- 3) Un'Associazione non può richiedere tesseramenti o rinnovi fino a quando non abbia provveduto alla propria Affiliazione o Riaffiliazione ed al pagamento di eventuali pendenze dell'anno agonistico precedente .
- 4) Il tesseramento e' comprovato da apposita tessera rilasciata dalla Federazione che dà luogo al vincolo di cui al successivo articolo 14.
- 5) La Tessera federale può non prevedere la fotografia. In tal caso per svolgere qualsiasi attività federale deve essere presentato, a richiesta, un documento valido di riconoscimento.
- 6) La Tessera federale viene rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo e' fissato dal Consiglio Federale.
- 7) Le modalità per il tesseramento sono determinate con delibera del Consiglio Federale, inviata agli Organi Federali Periferici e ad ogni Presidente di Associazione affiliata.

ART. 14 - VINCOLO ASSOCIATIVO E RINNOVO TESSERAMENTO

- 1) Con l'apposizione della sua firma sul modulo di affiliazione, presentato dalla A.S. di appartenenza, il Tesserato e' vincolato all'Associazione per la durata dell'anno solare.
- 2) Ogni Tesserato e' tenuto a rispettare il vincolo sociale per tutta la durata dello stesso o comunque, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.

ART. 15 - TESSERAMENTO ALLA SCADENZA DEL VINCOLO - NULLA OSTA

- 1) L'Atleta che, alla naturale scadenza del vincolo, desidera tesserarsi per altra Associazione deve presentare a questa il nulla osta rilasciato dall'Associazione per la quale era tesserato.
- 2) Il Nulla osta, che deve riportare cognome, nome, numero di Tessera federale e Categoria di appartenenza, e' rilasciato per il tesseramento ad altra A.S. a firma del Presidente o del suo Vice, secondo quanto risulta dallo Statuto sociale della A.S. con la quale era precedentemente tesserato.

- 3) L'Associazione di appartenenza del Tesserato può rifiutare il nulla-osta solo nel caso in cui e sino a quando il richiedente non abbia soddisfatto eventuali pendenze economiche nei confronti della A.S..
- 4) Il Nulla-osta verrà considerato concesso se, trascorsi 15 giorni dalla data della richiesta, quest'ultima dovesse rimanere inevasa.
- 5) Qualora sorgessero contestazioni fra l'Associazione ed il Tesserato circa il rilascio del nulla-osta, per pendenze economiche, la risoluzione della vertenza deve essere demandata al collegio arbitrale di cui all'art. 61 dello Statuto.

ART. 16 - TRASFERIMENTI PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO

- 1) I trasferimenti ad altra Associazione - prima della naturale scadenza del vincolo - rivestono carattere eccezionale e possono essere richiesti nei seguenti casi:

- a) in caso di trasferimento per cambiamento di residenza o per servizio militare.

Un Tesserato può tesserarsi, prima della scadenza del vincolo, per una A.S. della Regione dove si è trasferito o presta servizio militare. In questo caso, deve inviare alla Segreteria Generale la richiesta controfirmata, per presa conoscenza, dal Presidente dell'A.S. di provenienza, che avrà valore di nulla-osta, accompagnata da un certificato di residenza o da un documento rilasciato dall'autorità - militare da cui dipende.

- b) in caso di documentata impossibilità a svolgere attività sportiva federale nell'ambito dell'A.S. di appartenenza per motivi eccezionali.

L'Atleta che, per motivi eccezionali di particolare gravità si trovi nell'impossibilità a svolgere attività sportiva federale nell'ambito della A.S. di appartenenza, può richiedere l'autorizzazione al trasferimento prima della scadenza del vincolo ed in qualsiasi periodo dell'anno.

Tale richiesta, compiutamente motivata e documentata, deve essere rimessa alla Segreteria Generale, e deve:

- indicare cognome, nome, data di nascita, A.S. di appartenenza, numero della Tessera federale indirizzo e firma dell'Atleta;
- essere munita, per presa conoscenza dei dati motivi riportati, della firma del Presidente dell'A.S. di appartenenza, il quale può, su tale domanda, dichiarare opposizione motivata al trasferimento. In caso di opposizione, la decisione è rimessa al Consiglio Federale nella prima riunione utile;

La nuova A.S. per la quale si tessererà dovrà rimettere alla Segreteria Generale questa autorizzazione unitamente alla quota e la domanda di tesseramento di cui al successivo comma 2).

- 2) Norme comuni a tutti i trasferimenti prima della scadenza del vincolo.

La Segreteria Generale, accertata la regolarità dell'istanza, invierà all'interessato l'autorizzazione al trasferimento.

La nuova A.S. per la quale l'atleta viene autorizzato a tesserarsi dovrà rimettere alla Segreteria Generale la quota, unitamente alla domanda di tesseramento prodotta su apposito modulo federale.

L'esito della richiesta verrà comunicato con lettera raccomandata all'interessato e per conoscenza all'A.S. di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando l'autorizzazione al trasferimento viene concessa durante l'anno sportivo all'Atleta, in nessun caso e' consentito, qualora abbia iniziato una competizione articolata su basi o prove multiple per la precedente A.S., di partecipare ad ulteriori fasi o prove della stessa competizione in difesa dei colori della nuova A.S. di appartenenza.

L'Atleta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento disciplinare, se autorizzato, può attuare il trasferimento fermo restando l'obbligo del rispetto dei provvedimenti disciplinari in corso adottati dagli Organi Federali di giustizia.

ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

- 1) Con il tesseramento alla F.I.S.B., i tesserati assumono gli obblighi di cui all'art. 14 dello Statuto.
- 2) Con l'apposizione della firma sul modulo di tesseramento o qualsiasi altro modulo sostitutivo, il Tesserato accetta altresì di partecipare a proprio rischio e pericolo a tutte le attività sportive della F.I.S.B.
- 3) Gli atleti, con il tesseramento, usufruiscono di una assicurazione contro gli infortuni.
- 4) Il Tesserato è altresì obbligato a:
 - a) partecipare alle Manifestazioni federali e solamente alle Competizioni autorizzate dagli Organi Federali Centrali o Periferici, rispettandone il relativo Regolamento;
 - b) non partecipare, senza autorizzazione federale, a tornei all'estero, organizzati da altre Federazioni o, in Italia, da soggetti non affiliati alla Federazione;
 - c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera e disposizione dei competenti Organi Federali;
 - d) astenersi da qualsiasi forma di pubblica protesta e dal rilasciare interviste a giornali tese a criticare gli Organi della Federazione o dal provocare l'intervento di Enti o persone estranee alla Federazione.
 - e) accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Arbitri Giudici di Gara in funzione durante le manifestazioni agonistiche.
Eventuali reclami scritti devono essere inoltrati nei casi, modi e termini previsti dai Regolamenti federali e/o dei Tornei e, comunque, sempre in forma disciplinata e corretta.
 - f) tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà e probità sportiva.
 - g) presentarsi alle Manifestazioni ed agli allenamenti cui viene convocato dagli Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali indisponibilità dovute a documentati seri e validi motivi, pena deferimento agli Organi di Giustizia.

- h) indossare in modo corretto, in tutte le gare, la divisa di gioco nazionale o sociale.
 - i) indossare, obbligatoriamente, la stessa divisa qualora partecipino a Manifestazioni federali o Tornei autorizzati di doppio, tris o squadra.
- 5) Gli obblighi di cui sopra vengono assunti all'atto del primo tesseramento alla F.I.S.B. e si intendono confermati in occasione di ciascun rinnovo.
- 6) Con il tesseramento gli atleti partecipano di diritto alla vita ed all'attività federale e godono dei diritti di cui all'art. 15 dello Statuto.

ART. 18 - DIRIGENTI FEDERALI

- 1) I Dirigenti Federali sono i componenti degli organi elencati alle lettere A), B), e C) dell'art. 18 dello Statuto federale.
- 2) I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato per qualsiasi causa avvenga.

ART. 19 - DIRIGENTI SOCIALI

- 1) Sono Dirigenti Sociali coloro che vengono eletti dall'Assemblea delle rispettive A.S. e segnalati nel modulo stesso di Affiliazione o Riaffiliazione dell'Associazione stessa.
- 2) I Dirigenti Sociali devono tesserarsi, comunque, alla F.I.S.B. fino al momento in cui cessa la loro carica o l'Affiliazione della loro A.S..

TITOLO - III ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO I - ASSEMBLEA GENERALE

ART. 20 - TIPO - CONVOCAZIONE - ORDINE DEL GIORNO - CANDIDATURE

1) TIPO - Le Assemblee Generali Federali si distinguono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.

2) ASSEMBLEE ORDINARIE

a) **Convocazione** - L'Assemblea Generale Ordinaria, da tenersi entro e non oltre il 15 Marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici, per il rinnovo delle cariche federali, nonché entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, e' convocata con lettera raccomandata, indirizzata a tutti gli Organi Centrali e Periferici, a tutti i Presidenti delle A.S. e a tutti i rappresentanti degli atleti e dei tecnici i cui nominativi siano stati comunicati alla Segreteria Generale, purché in regola con l'affiliazione, il tesseramento o con qualsiasi altra pendenza nei confronti della FISB.

b) **Partecipazione** - Per poter partecipare le A.S. devono avere almeno 12 mesi di anzianità ed aver rispettato quanto disposto dall'art. 19 dello Statuto, comma 3. La lettera di convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno. L'elenco delle Società ammesse con diritto di voto con i voti attribuiti al Presidente nonché ai rappresentanti atleti e ai rappresentanti tecnici stabilito dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati Regionali ed a tutte le Associazioni affiliate, in allegato all'avviso di convocazione. La Segreteria Generale della F.I.S.B. accerta d'ufficio le variazioni eventualmente intervenute dal momento del computo dei voti di cui all'art. 24, 9° comma, dello Statuto e la data di celebrazione dell'Assemblea, con riferimento alle affiliazioni o riaffiliazioni delle A.S. nonché dei tesseramenti. Qualora da tale verifica risulti modificato il numero dei soggetti aventi diritto al voto e il numero dei voti da attribuirsi a ciascuno, comunica alla competente Commissione Verifica Poteri, ovvero al Comitato Regionale competente, le variazioni intervenute, perché sia correttamente attribuito il diritto al voto e determinato il quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea da svolgere.

c) **Ricorsi** - Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al comma precedente sia per omessa che per errata attribuzione di voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto autograficamente dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di giorni cinque dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi, in via di urgenza, dal Consiglio Federale; in base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata alle Associazioni interessate.

Nei casi di eventuali variazioni comunicate alla Commissione Verifica Poteri ai sensi del precedente capoverso b), i ricorsi possono essere presentati sino al termine delle operazioni di verifica poteri e sono decisi seduta stante dal Consiglio Federale appositamente riunito.

Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive.

d) **Ordine del giorno** - Viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere come contenuto necessario:

- la relazione del Consiglio Federale e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio;
- le elezioni alle cariche federali nei casi ed alle scadenze previste dallo Statuto.

Possono essere inclusi nell'Ordine del giorno delle Assemblee argomenti richiesti, a seconda delle competenze, dai Revisori dei Conti, dai Comitati Regionali e dai Presidenti delle Associazioni affiliate, purché tali richieste pervengano alla Segreteria Generale almeno 60 giorni prima dell'Assemblea. La richiesta deve essere scritta e motivata indirizzata alla Segreteria Generale, con lettera raccomandata.

e) **Candidature** - I tesserati, in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità, che intendono candidarsi alla carica elettiva centrale di Presidente Federale e Consigliere Federale devono far pervenire la propria candidatura, accompagnata da dichiarazione autografa di possesso dei requisiti di eleggibilità, per iscritto alla Segreteria Generale, entro il termine di cui all'art. 55, comma 1 dello Statuto in caso di Assemblea Ordinaria ed entro il termine indicato nell'avviso di convocazione in caso di Assemblea Straordinaria.

La Segreteria Generale, vagliate le candidature, sotto il profilo dei requisiti, comunicherà ai Comitati Regionali le candidature valide distintamente per ciascun Organo. La Segreteria Generale, vagliate le candidature, sotto il profilo dei requisiti, comunicherà ai Comitati Regionali le candidature valide distintamente per ciascun Organo. La Segreteria Generale provvederà alla formazione di distinte liste per ciascuna carica, Presidente e Consigliere Nazionale, indicando a fianco di ciascun nominativo la qualifica – consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico – e le rimetterà ai Comitati Regionali affinché provvedano a darne comunicazione a tutti gli aventi diritto al voto del territorio di competenza.

Per concorrere alle cariche degli Organi Periferici le candidature, da inoltrarsi ai rispettivi Comitati o Delegati, devono essere accompagnate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

I tesserati in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi ad una delle cariche elettive centrali - Corte Federale o per il Collegio dei Revisori dei Conti - devono presentare alla Segreteria Generale, almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea Generale, la loro candidatura, corredata da dichiarazione sottoscritta di possesso dei requisiti di eleggibilità.

ART. 21 - VERIFICA POTERI - COSTITUZIONE ASSEMBLEA

- 1) Il Consiglio Federale nomina, all'atto della convocazione, la Commissione per la verifica dei poteri composta da un Presidente e da altri due membri di cui uno funge da Segretario.

- 2) La Commissione Verifica Poteri organo permanente dell'assemblea, si insedia almeno 1 ora prima della stessa e termina i suoi lavori al termine dell'assemblea, ha il compito di:
- verificare l'identità e la qualifica dei Rappresentanti o dei Delegati delle A.S. affiliate, nonché dei rappresentanti di atleti e tecnici;
 - esaminare la regolarità delle deleghe in quanto ammesse;
 - provvedere al conteggio dai rappresentanti e dei Delegati;
 - rilasciare loro un documento firmato che attesti il loro diritto di partecipazione.
 - controllare la regolarità dell'affiliazione;
 - registrare in separati verbali le presenze delle Associazioni aventi o non aventi diritto a voto;
 - tenere aggiornato il Presidente dell'assemblea sulla consistenza numerica dei Rappresentanti presenti e dei loro voti;

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di un avente diritto al voto in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'interessato, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.

Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero delle Associazioni rappresentate in Assemblea;
 - b) il numero delle Associazioni aventi diritto al voto e di quelle non aventi diritto al voto;
 - c) il numero dei rappresentanti di atleti e tecnici presenti;
 - d) il numero dei voti espressi dai presenti
 - e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del terzo comma del presente articolo.
- 3) L'Assemblea e' validamente costituita ove, per l'ora stabilita, in prima o in seconda convocazione, risultassero registrati dalla Commissione Verifica Poteri partecipanti aventi diritto al voto nella misura indicata all'art. 21 dello Statuto.

In ogni caso il Presidente della Commissione Verifica Poteri redige un regolare verbale della forza assembleare, lo trasmette al Presidente Federale, comunicandogli che la seduta può essere aperta.

- 4) In caso di Assemblee a carattere elettivo e per l'approvazione del bilancio, il quorum è stabilito dall'art. 21, comma 2 dello Statuto.

ART. 22 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA - DELEGHE

- 1) Hanno diritto a partecipare con diritto di voto i rappresentanti o i Delegati delle A.S., nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, in regola con il versamento delle quote associative. Partecipano, inoltre, senza diritto a voto tutti i componenti gli Organi Centrali, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali o loro delegati.

- 2) Possono essere invitati, ad esclusivo giudizio del Presidente Federale e del Consiglio Federale a maggioranza, autorità, rappresentanti della stampa o persone la cui presenza sia da loro ritenuta opportuna.
- 3) La rappresentanza nelle assemblee e' sancita dall'art. 19 dello Statuto.

Le deleghe previste non possono essere rilasciate a Dirigenti di A.S. che non abbiano diritto al voto. La delega deve essere firmata dal Presidente dell'A.S. o da chi ne fa le veci, quale risulta dallo Statuto depositato presso la Federazione, e munita del timbro dell'affiliato. In caso di indisponibilità dei rappresentanti titolari della categoria atleti e della categoria tecnici sono ammessi, in qualità di supplenti, i primi dei non eletti di ciascuna categoria.

ART. 23 - DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) DIREZIONE

Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 20. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, invita i delegati aventi diritto a voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea.

Tale elezione viene effettuata per acclamazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha i seguenti compiti essenziali:

- regolare la procedura nello svolgimento degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno;
- stabilire la forma di votazione per ogni argomento, rispettando quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto;
- concedere e togliere la parola a quanti intendono intervenire o intervengono sugli argomenti in discussione, fissando il numero e la durata massima degli interventi;
- proclamare gli eletti dell'Assemblea;
- convalidare la rispondenza del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad essa relativi;
- accettare, unificare o respingere mozioni d'ordine ed ordini del giorno, ponendoli in discussione dopo averne fissato l'ordine di precedenza.

Esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea.

L'Assemblea procede poi alla elezione di:

- un Vice Presidente, di un Segretario nella persona del Segretario della F.I.S.B. o di chi ne fa le veci;
- numero 3 scrutatori, eletti con le stesse modalità adottate per il Presidente dell'Assemblea con l'avvertenza che, per l'incarico di scrutatori in Assemblea elettiva, non possono essere proposti i candidati inclusi nelle liste ufficiali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Il Segretario e' incaricato di redigere il verbale.

2) CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Discussione dell'Ordine del giorno:

Gli aventi diritto al voto, il Presidente Federale, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti, hanno la facoltà di prendere la parola una sola volta su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, purché la stessa sia stata richiesta al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione, ed il richiedente sia stato inserito nella distinta degli oratori, distinta di cui il Presidente dell'Assemblea dà lettura prima di iniziare la discussione.

Iniziata la discussione, il Presidente può dare la parola a chi non e' iscritto in tale distinta solo:

- per fatto personale, accertato, dovuto ad affermazioni effettuate da chi ha preso la parola.
- per presentazioni di mozioni o ordini del giorno riflettenti l'argomento in discussione. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere una replica (una sola) alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la contro replica al relatore.

b) Sospensione ed aggiornamento dell'Assemblea:

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea sospendere i lavori della stessa, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti. Può aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione.

c) Disciplina:

Il Presidente dell'Assemblea dispone insindacabilmente l'espulsione dall'aula, con conseguente perdita della facoltà di voto, di chi turbi intenzionalmente lo svolgimento dei lavori o commetta atti contrari alla correttezza sportiva.

d) Votazioni:

I sistemi di votazione previsti in un'Assemblea sono:

- per alzata di mano e controprova;
- per appello nominale;
- per scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto;
- per acclamazione;

La votazione per acclamazione e' ammessa per il conferimento di cariche *ad honorem* per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vice-Presidente e degli Scrutatori. Di norma il Presidente adotta il sistema di votazione per alzata di mano; nei casi dubbi, di sua iniziativa, può adottare la votazione per appello nominale; tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale. Le

deliberazioni delle Assemblee debbono riportare la maggioranza dei voti espressi salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto o di scioglimento della F.I.S.B.

Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, con le variazioni apportate dal Consiglio Federale in seguito ai ricorsi di cui al precedente art. 20.

La votazione per acclamazione richiede l'unanimità.

Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

All'elezione del Presidente della Corte Federale si procede in seno allo stesso Organo, in occasione della sua prima riunione.

- e) Qualora in un'Assemblea Generale Ordinaria, venga espresso voto di sfiducia con la mancata approvazione del bilancio consuntivo, deliberata con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto si procede ai sensi dell'art. 30 , lett. a) dello Statuto.

f) Elezioni

Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta in cabina o in luogo isolato.

Al momento della votazione vengono consegnate ai Rappresentanti o Delegati le schede, controfirmate dalla C.V.P., valide per i voti di spettanza dei rappresentanti; sulla scheda devono essere riportati il nominativo o i nominativi dei candidati.

Le schede per l'elezione dei Consiglieri Federali sono distinte per ciascuna delle tre categorie ed i rappresentanti (Delegati di A.S., ovvero rappresentanti tecnici o rappresentanti atleti) ricevono solo quella relativa alla votazione di propria competenza. Tutti gli aventi diritto al voto, presenti in assemblea, invece, ricevono le schede per la votazione del Presidente federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Corte Federale.

Per le elezioni a cariche Federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è primo in graduatoria il più anziano in età. Tra i 2 consiglieri federali atleti, ove non risulti tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletto il candidato donna che ha riportato il miglior piazzamento.

Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale per il quale, in caso di parità, dovrà procedersi a ballottaggio.

Per le elezioni alla carica di Revisore dei Conti si rinvia all'art. 32 dello Statuto.

ART. 24 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 25 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE - CONVOCAZIONE

ORDINE DEL GIORNO - CANDIDATURE

1) **Convocazione** - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata con le modalità previste per quella ordinaria, nei casi previsti dall'art. 23 dello Statuto.

L'Assemblea, salvo diversa previsione espressa, deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento e dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.

2) **Ordine del giorno** - L'ordine del giorno e' limitato unicamente alle motivazioni ed argomenti che hanno determinato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nessun altro argomento può essere introdotto e trattato.

3) **Candidature** - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee ordinarie.

4) **Verifica poteri** - Valgono le stesse norme previste per, le Assemblee ordinarie.

5) **Partecipanti all'Assemblea** - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee ordinarie.

6) **Direzione e conduzione dell'Assemblea** - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee ordinarie.

CAPO II - ORGANI CENTRALI

ART. 26 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Federale, di cui fanno parte, su proposta del Presidente.

I due Vice Presidenti decadono per revoca motivata dell'incarico dal Consiglio Federale. Nella stessa riunione si provvederà all'elezione dei sostituti.

ART. 27 - CONSIGLIO FEDERALE

La composizione, la durata, i casi di decadenza, le integrazioni e le competenze sono regolate negli arti. 27, 28, 29, 30 e 31 dello Statuto.

Il Consiglio Federale e' convocato dal Presidente federale almeno 4 volte all'anno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 5 Consiglieri.

Nella lettera, raccomandata, di convocazione del Consiglio Federale deve essere precisato l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data dell'effettuazione. In caso di estrema urgenza i giorni di convocazione possono essere abbreviati a 5 e la convocazione, invece che con lettera, può essere effettuata a mezzo fax o telegramma. Nello stabilire l'ordine del giorno il Presidente avrà presente le proposte formulate per iscritto dai componenti il Consiglio Federale; l'elenco delle "varie" viene definito in apertura di seduta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il componente del Consiglio Federale che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando risulti presente il Presidente Federale o chi ne fa le veci, ed almeno 5 Consiglieri.

Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

In ogni caso le delibere assunte sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni del Consiglio Federale sono verbalizzate a cura del Segretario Generale e rese pubbliche per mezzo di comunicati della Federazione ed entrano in vigore all'atto della pubblicazione o alla data in essi specificata.

Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta consiliare immediatamente successiva.

ART. 28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La composizione, l'elezione e i compiti del Collegio sono stabiliti dagli artt. 32 e 33 dello Statuto.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti.

L'avviso di convocazione a mezzo Raccomandata deve essere spedito almeno 10 giorni prima della riunione ed è trasmesso ai soli membri effettivi.

In caso di urgenza il preavviso può essere abbreviato a 3 giorni ed è ammessa anche la convocazione telegrafica o telefonica in caso di urgenza.

Perché le deliberazioni siano valide occorre siano presenti alla seduta almeno tre componenti del Collegio.

Le delibere devono essere verbalizzate su apposito registro e rese note con comunicati ufficiali, attraverso la Segreteria Generale, mediante lettera raccomandata alle parti interessate.

Per tutto quanto concerne la disciplina dei casi di cessazione dalla carica si fa riferimento all'art. 34 dello Statuto.

ART. 29 - FUNZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

La Segreteria Federale è composta dagli uffici e servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali della Federazione.

La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale che, nominato dal Consiglio Federale, è responsabile del suo funzionamento ed ha la sorveglianza sul personale addetto.

Il Segretario Generale, oltre che del buon funzionamento degli uffici della Federazione e dell'attuazione di quanto necessario all'organizzazione federale ed all'esecuzione delle deliberazioni di cui al 1° comma del presente articolo è in particolare responsabile:

- della conservazione dei documenti contabili e amministrativi che devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- della diramazione dei comunicati ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali e sedute di Organi Federali Centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale;
- della diffusione di tutte le notizie riguardanti le manifestazioni agonistiche federali, del loro rendiconto economico e della loro organizzazione unitamente agli Organi Federali Periferici;
- della raccolta e verifica dei rendiconti relativi alla gestione dei Comitati Periferici.

Il Segretario partecipa, senza diritto al voto, alle Assemblee Federali, a tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 30 - NORME GENERALI

- 1) L'organizzazione federale periferica e' articolata in comitati periferici da istituire in ogni circoscrizione regionale o provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto:
- 2) In ogni Regione con almeno 10 Associazioni affiliate con diritto al voto e' costituito un Comitato Regionale la cui competenza si estende sul territorio regionale.

La sua sede e' nel capoluogo della Regione. In ogni Provincia con almeno 10 Associazioni con diritto a voto e' costituito un Comitato Provinciale la cui competenza si estende nel territorio provinciale con sede nel capoluogo della Provincia. Per particolari esigenze e motivi di carattere organizzativo e/o logistico il Consiglio Federale può autorizzare i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali ad effettuare lo spostamento della sede in località diversa dal capoluogo di Regione o di Provincia.

ART. 31 - NORME COMUNI SULLE ASSEMBLEE PERIFERICHE

- 1) Le Assemblee periferiche (Regionali o Provinciali) si distinguono in: Ordinarie e Straordinarie e sono regolate dall'art. 39 dello Statuto. Si applicano, inoltre, nei limiti di compatibilità e salvo diversa previsione espressa, le disposizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento in materia di Assemblee Nazionali, ordinarie o straordinarie.

- 2) L'Assemblea Ordinaria e' convocata dal Presidente del Comitato periferico, con lettera raccomandata A.R. o posta a mano inviata almeno 30 giorni prima della data stabilita, a tutti i Presidenti delle A.S. in regola con l'affiliazione e la riaffiliazione, nonché ai Rappresentanti Atleti e Tecnici delle stesse A.S., che si considerano all'uopo domiciliati presso la Società; la convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, della data, del luogo dell'ordine del giorno fissati dal Comitato periferico.

Ogni convocazione dovrà essere sempre comunicata alla Segreteria Federale.

Le assemblee periferiche devono comunque precedere di almeno 30 giorni la data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale, salvo deroga motivata concessa dal Consiglio Federale.

- 3) L'ordine del giorno delle Assemblee periferiche deve essere predisposto dal Comitato periferico.

Il verbale dell'Assemblea e la relazione della gestione approvata annualmente devono essere immediatamente rimessi alla Segreteria Generale.

Le Assemblee Regionali Ordinarie convocate nell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici devono prevedere all'ordine del giorno le votazioni per le elezioni del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale.

- 4) Per concorrere alle cariche federali periferiche, la cui elezione e' prevista nell'Assemblea, le candidature devono essere presentate per iscritto presso la Segreteria del Comitato nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 55 comma 1 dello Statuto. Se a tale scadenza perdurasse l'assenza del candidato l'Assemblea elettiva prenderà atto di tale situazione e demanderà al Consiglio Federale i provvedimenti più opportuni.
- 5) Avverso la validità o deliberazioni delle Assemblee periferiche i ricorsi vanno presentati al Consiglio Federale in forma scritta, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea.

ART. 32 - COMPOSIZIONE E DURATA DEI COMITATI REGIONALI

Il Comitato Regionale e' composto da un Presidente e da quattro Consiglieri. Tale numero è elevato a 5 per i Comitati istituiti in circoscrizioni comprendenti più di 5 province. Tra i Consiglieri deve essere eletto almeno un atleta e almeno un tecnico.

I consiglieri, su proposta del Presidente, nella prima riunione eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente.

I Consiglieri in tale riunione, su proposta del Presidente, nominano un Segretario tra i membri del Comitato.

Il Vice Presidente, in caso di indisponibilità temporanea del Presidente, lo sostituisce integralmente.

Per la validità delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri dei quali uno sia il Presidente o il Vice Presidente.

I Comitati Regionali durano in carica di 4 anni e decadono, comunque, l'anno successivo a quello del quadriennio olimpico salvo i casi di decadenza anticipata.

ART. 33 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO - RESPONSABILITA' -COMPITI DEI COMITATI REGIONALI

Il Comitato Regionale si riunisce periodicamente, e comunque non meno di 4 volte l'anno.

Il Comitato Regionale e' convocato dal Presidente o anche su richiesta scritta a mezzo raccomandata e motivata della metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione del C.R. deve essere portata a conoscenza di tutti i Consiglieri regionali, unitamente all'ordine del giorno all'ora data e luogo, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione.

In caso di estrema urgenza i giorni di convocazione possono essere abbreviati a 5 e la convocazione, invece che con lettera, può essere effettuata a mezzo fax o telegramma. Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato negli archivi regionali, una copia di detto verbale deve essere inviato alla Segreteria Generale della Federazione.

Il Presidente ed il Consiglio Regionale rispondono al Consiglio Federale dei piani di spesa nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 38 dello Statuto.

I Comitati Regionali devono curare la propaganda dello sport del Bowling, incoraggiando e coordinando le iniziative favorevoli allo sviluppo soprattutto del settore giovanile. I Comitati Regionali provvedono in particolare:

- a predisporre, prima dell'inizio della stagione agonistica, un bilancio di previsione generale e di ogni singola manifestazione regionale, con le presunte voci delle entrate e delle uscite, da inviare, prima dell'inizio della stagione stessa, unitamente ai bilanci dei Comitati Provinciali, alla Segreteria Generale, per l'approvazione da parte del Consiglio Federale;
- a compilare il calendario agonistico regionale federale;
- a indire, organizzare, curare manifestazioni agonistiche, che rientrano nella propria competenza, sviluppare i rapporti tra le A.S.;
- a collaborare con la Segreteria Generale durante le manifestazioni agonistiche nazionali che si svolgono nella Regione.
- a vigilare sull'osservanza, da parte della A.S., delle disposizioni di natura tecnica, organizzativa, disciplinare emanate dagli organi centrali;
- ad istituire e mantenere contatti con gli Impianti di bowling, enti pubblici e sportivi del territorio di competenza;
- a relazionare semestralmente al Consiglio Federale sulle situazioni esistenti nelle delegazioni Provinciali di competenza.

ART. 34 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Al Presidente Regionale oltre alle disposizioni dell'art. 41 dello Statuto tornano applicabili, nei limiti di compatibilità tutte le disposizioni statutarie concernenti le candidature, le dimissioni e gli impedimenti, nonché i poteri sostitutivi del Consiglio Regionale nell'ipotesi di estrema urgenza.

Il Presidente Regionale è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

ART. 35 - IL DELEGATO REGIONALE

Nelle Regioni con un numero di affiliati aventi diritto al voto inferiore a 10 viene nominato, dal Consiglio Federale, un Delegato Regionale il quale ha lo specifico mandato di addivenire alla Costituzione del Comitato Regionale ed inviare, almeno ogni 6 mesi, una relazione al Consiglio Federale.

L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Regione alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti, siano esse affiliate o aderenti;
- b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- c) intervenire, nell'interesse della F.I.S.B. e degli affiliati e aderenti, presso l'Organizzazione Periferica del CONI, e le Autorità locali;
- d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale.

ART. 36 - COMITATO PROVINCIALE

In ogni provincia con un numero di A.S. con diritto a voto non inferiore a 10, è costituito un Comitato Provinciale.

Il Comitato Provinciale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da almeno quattro Consiglieri, di cui un rappresentante atleta ed un rappresentante tecnico.
Il numero dei consiglieri è elevato a 5 per le circoscrizioni provinciali alle quali appartengono più di trenta affiliati con diritto di voto.

Ogni Comitato Provinciale elegge nel suo seno un Vicepresidente ed un Segretario.

I componenti del Comitato Provinciale sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dall'Assemblea Provinciale dagli Affiliati.

Il Presidente del Comitato Provinciale ha le attribuzioni previste per il Presidente del Comitato Regionale.

Il Comitato Provinciale si riunisce periodicamente, comunque non meno di 4 volte l'anno, convocato dal suo Presidente o da chi temporaneamente ne esercita le funzioni. Il Comitato Provinciale assolve ai compiti previsti: dall'art. 38 dello Statuto.

ART. 37 - IL DELEGATO PROVINCIALE

Nelle Province con un numero di Affiliati con diritto a voto inferiore a 10 viene nominato, dal Consiglio Federale, sia eventuale proposta delle A.S. esistenti, un Delegato Provinciale il quale ha lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Provinciale ed inviare almeno ogni 6 mesi, una relazione al Consigli Regionale.

L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

Il Delegato Provinciale, ha i seguenti compiti:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni e per l'assistenza a quelle già esistenti;
- b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;
- c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
- d) tenere aggiornati gli elenchi degli affiliati della Provincia.
- e) intervenire, nell'interesse della F.I.S.B. e degli affiliati e aderenti, presso l'organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali.

ART. 38 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI PRESIDENTI PERIFERICI.

La Consulta dei Presidenti periferici di cui all'art. 42 dello Statuto ha funzioni propositive e consultive e discute, quando convocata, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono proposti da almeno il 20% dei componenti la consulta. Ad essi vanno aggiunti gli argomenti ritenuti opportuni dal Consiglio Federale.

La Consulta dei Presidenti Periferici è convocata e presieduta dal Presidente Federale. E' validamente riunita qualunque sia il numero dei componenti presenti. Il Consiglio Federale, nella riunione in cui delibera l'ordine del giorno della successiva consulta nomina il Consigliere coordinatore di cui all'art. 42, primo comma dello Statuto.

ART. 39 - IL COMITATO TECNICO SPORTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato Tecnico Sportivo di cui all'art. 52 dello Statuto è composto da un Consigliere Federale, che lo coordina, e da n. 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale per ciascuno dei settori: giovanile, tecnico o arbitrale, scelti tra esperti di tale attività.

Le delibere del Consiglio Federale che approvano periodicamente i programmi di attività riferiti ai settori indicati, demandano conseguentemente al Comitato Tecnico Sportivo i relativi compiti, le funzioni, nonché i termini e le modalità per la loro realizzazione. In caso di costituzione di ulteriori settori, come previsto dall'art. 52, terzo comma dello Statuto, la composizione del Comitato viene integrata con al nomina di altrettanti componenti.

ART. 40 - IL COMITATO TECNICO ATTREZZATURE - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato tecnico Attrezzature di cui all'art. 53 dello Statuto è composto da un Consigliere Federale, che lo coordina, e da n. 2 componenti, nominati dal Consiglio Federale per ciascuno dei settori: piste, palle, scelti tra esperti di tali attrezzature. Le delibere del Consiglio Federale che riguardino la disciplina di tali attrezzature, demandano conseguentemente al Comitato Tecnico Attrezzature i relativi compiti, le funzioni, nonché i termini e le modalità per la loro realizzazione.

In caso di costituzione di ulteriori settori, come previsto dall'art. 53, terzo comma dello Statuto, la composizione del Comitato viene integrata con al nomina di altrettanti componenti.

ART. 41 - UFFICIALI DI GARA

La disciplina relativa al reclutamento ed alla formazione degli Ufficiali di Gara ed alla tenuta dello specifico Albo è contenuta nell'apposito regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Federale e da sottoporre a vigilanza del C.O.N.I.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di conformità del C.O.N.I.

INDICE	PAG.
TITOLO I - I REGOLAMENTI FEDERALI	
ART. 1 - FONDAMENTI - EMANAZIONE - COMPETENZE	2
TITOLO II - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE	
CAPO I - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
ART. 2 - AFFILIAZIONE A.S.	3
ART. 3 - DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE	3
ART. 4 - DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	4
ART. 5 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - SEDE SOCIALE - SEDE DI GIOCO	5
ART. 6 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE	6
ART. 7 - FUSIONI DI ASSOCIAZIONI	6
ART. 8 - CESSAZIONI	7
ART. 9 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	7
ART. 10 - OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
CAPO II - I TESSERATI	
ART. 11 - REQUISITI GENERALI	8
ART. 12 - CATEGORIE	9
ART. 13 - TESSERAMENTO	9
ART. 14 - VINCOLO ASSOCIATIVO E RINNOVO TESSERAMENTO	9
ART. 15 - TESSERAMENTO ALLA SCADENZA DEL VINCOLO - NULLA OSTA	9
ART. 16 - TRASFERIMENTI PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO	10
ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI	11
ART. 18 - DIRIGENTI FEDERALI	12
ART. 19 - DIRIGENTI SOCIALI	12
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE FEDERALE	
CAPO I - ASSEMBLEA GENERALE	
ART. 20 - TIPO - CONVOCAZIONE - ORDINE DEL GIORNO - CANDIDATURE	13
ART. 21 - VERIFICA POTERI - COSTITUZIONE ASSEMBLEA	14
ART. 22 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA - DELEGHE	15
ART. 23 - DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA	16
ART. 24 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	19
ART. 25 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE - CONVOCAZIONE	19
CAPO II - ORGANI CENTRALI	
ART. 26 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI	19
ART. 27 - CONSIGLIO FEDERALE	19
ART. 28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	20
ART. 29 - FUNZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE	21
CAPO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	
ART. 30 - NORME GENERALI	21
ART. 31 - NORME COMUNI SULLE ASSEMBLEE PERIFERICHE	21
ART. 32 - COMPOSIZIONE E DURATA DEI COMITATI REGIONALI	22
ART. 33 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO - RESPONSABILITA' -COMPITI DEI COMITATI REGIONALI	23
ART. 34 - IL PRESIDENTE REGIONALE	24
ART. 35 - IL DELEGATO REGIONALE	24
ART. 36 - COMITATO PROVINCIALE	24
ART. 37 - IL DELEGATO PROVINCIALE	25

ART. 38 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI PRESIDENTI PERIFIERICI	25
ART. 39 - IL COMITATO TECNICO SPORTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	26
ART. 40 - IL COMITATO TECNICO ATTREZZATURE - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	26
ART. 41 - UFFICIALI DI GARA	26
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	26